



Comune di PIETRAPERZIA

Provincia di ENNA

DETERMINA DEL SINDACO Nr. 9 del 29/07/2024

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA AL CITTADINO DI BARRAFRANCA DOTT. FARACI ANGELO ANTONIO

L'anno duemilaventiquattro giorno ventinove del mese di Luglio , nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze: il SINDACO GEOM.SALVATORE VINCENZO MESSINA ha adottato la seguente

II SINDACO

Premesso che:

- la cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico e simbolico, privo di conseguenze giuridiche, concesso a un soggetto non residente nel territorio dell'ente conferente, ma ritenuto a questo legato per il suo impegno e/o per le sue opere;
- la persona a cui viene conferita la cittadinanza onoraria deve essersi distinta in maniera particolare nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport o della legalità, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del comune, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera;
- la materia inerente al conferimento della cittadinanza onoraria di un comune non costituisce oggetto di una specifica normativa nazionale;
- secondo quanto affermato dalla sentenza n. 15601 dell'1 giugno 2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la cittadinanza onoraria, essendo un titolo onorifico, con valenza meramente simbolica, non costituisce alcuna posizione soggettiva in capo al destinatario, in termini di *status civitatis* o anche semplicemente di residenza anagrafica, e neppure incide nella posizione dei *cives*, con la conseguenza che il cittadino elettore non ha alcuna pretesa giustiziabile a far valere vizi di legittimità del relativo atto di conferimento.

In casi estremi, tuttavia, secondo il giudice delle leggi “non può essere esclusa la garanzia dell'intervento del giudice comune (ad esempio, nell'ipotesi di cittadinanza onoraria conferita ad una persona assolutamente indegna perché condannata per gravi crimini), al fine di sanzionare le conseguenze di un fatto illecito, perché offensivo di quel comune sentimento di giustizia rappresentato dal tessuto di principi attraverso i quali si esprimono, secondo la Costituzione, le condizioni della convivenza, in relazione ai valori della persona e delle libertà democratiche”;

Osservato che:

- essendo una regione a statuto speciale, la Regione Sicilia è dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali;
- l'art. 48 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (c. d. Testo unico in materia di enti locali) prevede la c. d. competenza residuale della giunta, disponendo che *“la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo”* salvo che essi *“non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze [...] del sindaco [...]”*;
- le previsioni del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trovano applicazione nella Regione Siciliana se e in quanto recepite da una specifica legge regionale;
- anche in considerazione di quanto affermato dal T. A. R. Sicilia – Catania con la sentenza n. 212 del 31 gennaio 2017, la disciplina di cui sopra non trova applicazione nella Regione Sicilia in quanto la materia è regolata dall'art. 13 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, e ss. mm. ed ii.;
- ai sensi della normativa sopra citata, nella Regione Sicilia la competenza c. d. residuale spetta al

sindaco e non alla giunta;

- né la legge né lo statuto comunale di Pietraperzia prevedono alcunché in riferimento al conferimento della cittadinanza onoraria con la conseguenza che la competenza in merito deve essere attribuita, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della l. r. 26 agosto 1992, n.7, al sottoscritto sindaco;

Atteso che:

- grazie all'interessamento del cittadino di Barrafranca e studioso dell'arte dott. Angelo Antonino Faraci, la chiesa madre di Santa Maria Maggiore di Pietraperzia è recentemente rientrata in possesso delle quattro cariatidi marmoree realizzate dallo scultore Antonello Gagini, opere di grandissimo valore storico-artistico e trafugate nel 1990, le quali facevano parte del supporto del monumento funebre della cittadina pietrina Laura Barresi; in particolare, il dott. Angelo Antonio Faraci è riuscito ad individuare le statue in questione prima che le stesse venissero vendute on line tramite una piattaforma commerciale, contribuendo così in maniera significativa anche alla lotta contro il traffico illecito di beni culturali;
- i cittadini di Pietraperzia hanno dimostrato particolare stima ed ammirazione nei riguardi del dott. Angelo Antonio Faraci per il lavoro da questi svolto e che ha portato a reintegrare il patrimonio culturale pietrino di opere dall'indubbio valore artistico, oltre che religioso, con conseguente riaffermazione e salvaguardia delle tradizioni pietrine;
- il lavoro svolto dal dott. Angelo Antonio Faraci costituisce un indubbio beneficio non solo in favore della cittadinanza, ma anche degli appassionati di arte e dei turisti in visita del paese, producendo lo stesso risvolti particolarmente positivi per quanto riguarda la promozione del territorio comunale;

Ritenuto, alla stregua di quanto precede, di interpretare il sentimento comune della popolazione nel conferire la cittadinanza onoraria del comune di Pietraperzia al cittadino barrese dott. Angelo Antonio Faraci per le seguenti motivazioni: *“perché, grazie al suo significativo contributo, ha permesso alla collettività pietrina di rientrare in possesso delle quattro cariatidi marmoree realizzate dallo scultore Antonello Gagini e trafugate nel 1990, così tutelando il patrimonio storico, artistico e religioso della città; perché, grazie al proprio apporto personale, ha salvaguardato la tradizione e l'arte del comune di Pietraperzia, con conseguenti risvolti positivi anche in riferimento alla promozione del territorio comunale; perché, grazie alla propria passione per la storia dell'arte e alla sua opera altamente meritoria, ha impedito che le cariatidi del Gagini venissero illegittimamente vendute, contribuendo in maniera significativa alla lotta contro il traffico illecito di beni culturali”*;

Ritenuto di dover provvedere in merito, conferendo la cittadinanza onoraria del comune di Pietraperzia al dott. Angelo Antonio Faraci;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- la l. r. 26 agosto 1992, n. 7;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, c. d. Testo Unico in materia di enti locali;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di DARE ATTO del fatto che né la legge né il vigente statuto comunale di Pietraperzia disciplinano la materia del conferimento della cittadinanza onoraria con la conseguenza che la competenza a provvedere in merito è da attribuire, ai sensi dell'art. 13 della l. r. 26 agosto 1992, n. 6, al sottoscritto sindaco;
- 3) di CONFERIRE, ritenendo di interpretare il comune sentire della collettività pietrina e per quanto meglio espresso in premessa, al cittadino di Barrafranca dott. Angelo Antonio Faraci la cittadinanza onoraria del comune di Pietraperzia per le seguenti motivazioni *“perché, grazie al suo significativo contributo, ha permesso alla collettività pietrina di rientrare in possesso delle quattro cariatidi marmoree realizzate dallo scultore Antonello Gagini e trafugate nel 1990, così tutelando il patrimonio storico, artistico e religioso della città; perché, grazie al proprio apporto personale, ha salvaguardato la tradizione e l'arte del comune di Pietraperzia, con conseguenti risvolti positivi anche in riferimento alla promozione del territorio comunale;*

perché, grazie alla propria passione per lo storia dell'arte e alla sua opera altamente meritoria, ha impedito che le cariatidi del Gagini venissero illegittimamente vendute, contribuendo in maniera significativa alla lotta contro il traffico illecito di beni culturali”;

4) di NOTIFICARE il presente provvedimento al dott. Antonio Angelo Faraci per sua opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza;

5) di DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sull'albo pretorio del comune di Pietraperzia secondo le forme e i termini di legge;

6) di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà annotato e progressivamente numerato nei registri comunali appositamente istituiti.

La presente determina viene letta, approvata e sottoscritta

II SINDACO

GEOM.SALVATORE VINCENZO MESSINA
